

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario

Mario

Caramel

Struttura amministrativa competente:
Direzione Istruzione**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del**

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2012-2013 (D.Lgs. n. 112/1998 e L.R. n. 11/2001).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede alla seconda fase prevista per la razionalizzazione della rete scolastica, materia sulla quale la Regione ha competenza esclusiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L.R. n. 11/2001.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPR 18 giugno 1998, n. 233 e tenendo conto dei parametri di riferimento previsti dallo stesso DPR, la Regione del Veneto ha approvato il proprio Piano Generale di Dimensionamento con le DGR nn. 494 del 23 febbraio 1999, 2859 del 03 agosto 1999 e 364 del 08 febbraio 2000, e nel corso dei vari esercizi ha disposto interventi di adeguamento della rete scolastica in ragione dei poteri ad essa conferiti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998; tali provvedimenti sono la risultante di una concertazione preventiva attivata con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) e gli Enti Locali competenti, con riferimento alle linee-guida disposte annualmente.

Con DGR n. 768 del 7 giugno 2011 la Regione del Veneto ha fissato le linee-guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico (A.S.) 2012-2013, prevedendo che fossero inviate alla Giunta regionale le *"determinazioni degli Organi competenti – comunali, per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, per le direzioni didattiche e gli Istituti Comprensivi (IC) – provinciali, per le scuole secondarie di secondo grado"*.

Con DGR n. 1953 del 22 novembre 2011 si è proceduto all'approvazione dei nuovi indirizzi e delle nuove articolazioni richieste per gli istituti del secondo ciclo, al fine di facilitare le procedure legate all'orientamento scolastico, e si è rimandato ad una fase successiva l'approvazione complessiva del dimensionamento della rete scolastica. Tale procedura si è resa necessaria in presenza di una copiosa produzione normativa intervenuta nel corso del 2011 che è andata a produrre effetti sulla pianificazione del sistema scolastico. La Regione ha riconosciuto ai Comuni e alle Province una dilazione temporale (15 dicembre 2011), rispetto ai tempi inizialmente previsti dalla citata DGR n. 768/2011, al fine di consentire l'invio da parte degli Enti Territoriali interessati degli atti relativi alla riorganizzazione della rete scolastica, prevedendo fra l'altro il consenso unanime di tutti i soggetti coinvolti e rimandando ad un provvedimento, da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, l'approvazione della nuova pianificazione.

Preso atto che alla struttura regionale competente sono pervenute le decisioni assunte dagli Enti Locali riguardanti il dimensionamento della rete scolastica anche oltre il 15 dicembre 2011, data ultima prevista dalla DGR n. 1953 del 22 novembre 2011 per l'inoltro delle stesse, si è ritenuto quanto mai opportuno, nonostante questo ritardo fra l'altro comprensibile visti i tempi contingentati, accogliere tali proposte, considerata l'importanza della creazione degli Istituti Comprensivi (I.C.) sia dal punto di vista del processo educativo (in quanto aggregando in una sola struttura funzionale le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado si intende perseguire il fine di migliorare e rendere più coerente il progetto formativo rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni) sia in considerazione del maggiore risparmio per la Finanza Pubblica che questa nuova organizzazione andrebbe a produrre.

La DGR n. 1953/2011 confermava la validità e le modalità operative di acquisizione dei pareri in relazione alle competenze ripartite tra gli Enti coinvolti (Regione, Province e Comuni), ribadendo nel merito quanto la Giunta regionale aveva previsto nelle "Linee-Guida – A.S. 2012-2013" (DGR n. 768/2011), in particolare che:

- a) *le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere, ai sensi del DPR n. 233 del 18 giugno 1998, un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;*
- b) *per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal precedente punto a) può essere ridotto, ai sensi del DPR 233/1998, fino a 300 alunni;*
- c) *per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a).*

Nel frattempo, come ricordato, sono intervenute nuove disposizioni normative che in qualche modo andavano ad incidere profondamente nel sistema scolastico e che, pur non abrogando il DPR n. 233/1998, fissavano limiti - in sostanza cogenti - diversi rispetto a quelli cui la Regione del Veneto si è attenuta nelle precedenti deliberazioni relative al dimensionamento.

Al riguardo si richiamano le disposizioni che attengono il primo ciclo di istruzione poste in essere dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. n. 98 del 6 luglio 2011) recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In particolare l'art. 19, "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", ai commi 4 e 5, recita quanto segue:

- a) *"Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche" (comma 4).*
- b) *"Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome" (comma 5).*

Successivamente la Legge 12 novembre 2011, n. 183, ha stabilito all'art. 4, comma 69 e 70, che:

- a) *"All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»" (comma 69).*
- b) *"All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre*

istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. [...]» (comma 70).

In merito a quanto disposto dalla citata Legge n. 111/2011 sembra opportuno evidenziare che lo Stato pare sia intervenuto surrettiziamente in una materia esclusiva delle Regioni obbligandole di fatto a produrre un dimensionamento delle istituzioni scolastiche su un livello predeterminato, eccedente rispetto a quello definito dall'ancora vigente DPR n. 233/98. In sostanza le realtà scolastiche che non si allineano sulla dimensione prevista dalla Legge in questione perderebbero il dirigente scolastico ed il responsabile amministrativo; la norma agisce direttamente sulla gestione del personale, che attiene allo stato attuale ancora alla competenza statale, avendo però un conseguente impatto diretto sulle decisioni che le Regioni devono adottare in fatto di dimensionamento.

A tal riguardo la IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella riunione tenutasi lo scorso 27 ottobre 2011, ha approvato un documento inviato al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che prevede il rientro nei parametri di dimensionamento ottimale fissati dall'art. 19 della Legge n. 111/2011 per l'A.S. 2014-2015, ritenendo opportuno comunque fare riferimento alla dimensione degli I.C. calcolata come media regionale e al mantenimento di direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado autonome qualora l'aggregazione in I.C. risulti frutto di una forzatura tecnica e non sia correlata ad una ricerca di maggiore qualità dell'offerta formativa.

In conseguenza a questo nuovo impianto normativo, il 15 novembre 2011 l'Assessorato competente e la Direzione regionale Istruzione hanno effettuato un incontro con gli Assessori provinciali e l'USRV nel corso del quale si è valutata la situazione attuale delle istituzioni scolastiche alla luce delle disposizioni suaccennate. Tale riunione è poi proseguita, il 22 novembre 2011, con un tavolo tecnico presieduto dalla Regione a cui sono stati invitati i dirigenti dei settori istruzione e formazione delle Amministrazioni Provinciali, l'USRV, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) del Veneto con lo scopo di mettere a fuoco le problematiche esistenti e concordare le possibili strategie per dare risposta coerente al nuovo assetto normativo.

Nel contempo, in data 13 dicembre 2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV, dava disposizioni ai Direttori Generali Regionali, mettendone a conoscenza il Coordinamento della IX Commissione, in merito all'applicazione dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 sul tema degli I.C., secondo le seguenti linee:

- il valore limite di 1.000 alunni (e quello limite 600 per i casi specificamente previsti) viene assunto come media regionale di riferimento per cui, evidentemente per casi che non possono essere che sporadici, nel piano di dimensionamento potranno figurare Istituti Comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla legge sopra richiamata;
- in fase di prima attuazione della norma in argomento sulla costituzione degli Istituti Comprensivi si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socioeconomiche e legate alla "storia del territorio", purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla Legge n. 111/2011 intesi come media regionale di riferimento.

La DGR n. 768/2011 ha stabilito che l'analisi della documentazione pervenuta da parte degli Enti Locali fosse effettuata, in fase istruttoria, da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV. Tale Commissione nominata con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Istruzione n. 394 del 08 novembre 2011 ha completato, in data 27 gennaio 2012, la verifica dei provvedimenti inviati.

La Regione, l'USRV, le Province e i Comuni del Veneto, in questo breve lasso temporale, hanno ricercato soluzioni idonee per rispondere positivamente a quanto previsto dalle normative su accennate, raggiungendo dei risultati che analiticamente si possono riscontrare nell'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento. Le determinazioni a cui si è giunti si possono sinteticamente così riassumere:

- con riferimento agli Istituti del I° ciclo è interessante far rilevare che si è passati a livello regionale da 113 Direzioni Didattiche e Scuole Medie Statali nell’A.S. 2011-2012 a 28 nell’A.S. 2012-2013, con una diminuzione di ben 85 dirigenze, e che gli I.C. sono passati da 368 nell’A.S. 2011-2012 a 406 nell’A.S. 2012-2013. Ciò che risulta ancora più significativo è far notare come le dirigenze siano passate da 481 per l’A.S. 2011-2012 a 434 per l’A.S. 2012-2013, con una riduzione quindi di ben 47 dirigenze. Per quanto riguarda invece la media di alunni a livello regionale presenti per autonomia scolastica, si è passati da una media regionale di 886,1 per l’A.S. 2011-2012 a 983,0 per l’A.S. 2012-2013. Sono valori sostanzialmente prossimi al traguardo previsto delle 1.000 unità, tenendo presente che la provincia di Rovigo è quella che soffre maggiormente delle criticità dovute alla conformità territoriale, alle problematiche socioeconomiche nonché alla scarsa densità demografica, fattori per i quali incide negativamente sulla media regionale;
- con riferimento al II° ciclo si è passati da 215 dirigenze per l’A.S. 2011-2012 a 212 per l’A.S. 2012-2013, quindi 3 dirigenze in meno e che la media di alunni per dirigenza a livello regionale è aumentata da 926,4 dell’A.S. 2011-2012 a 939,6 previsti per l’A.S. 2012-2013.

È necessario inoltre ricordare che l’Amministrazione regionale si è trovata nella condizione di non accogliere o di rinviare ad altra data alcune proposte, in particolare:

- Comune di Vigonza (PD): pare opportuno rinviare l’accoglimento dei nuovi I.C. subordinandolo all’attivazione della costituenda secondaria di primo grado di Busa di Vigonza;
- Comuni di San Pietro in Gu (PD) e Bolzano Vicentino (VI): non risulta al momento possibile accogliere le richieste di costituzione del nuovo I.C. nato dalla aggregazione dell’I.C. di San Pietro in Gu con quello di Bolzano Vicentino in quanto, come prevede il DPR 20 marzo 2009, n. 81 (“*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”) al titolo II capo I art. 2 comma 5, i dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale. Nel caso di specie si prevede l’accorpamento di due istituti siti in province diverse e pertanto appartenenti ad ambiti diversi. L’argomento in questione fra l’altro, proprio per l’anomalia riscontrata, non è stato, né lo poteva essere, discusso nelle Commissioni di Distretto Formativo provinciali appositamente convocate;
- Comuni di Piove di Sacco, Pontelongo e Brugine (PD): non risulta possibile procedere alla costituzione dei due nuovi I.C. in quanto manca il consenso sulla loro composizione tra i Comuni interessati, così come previsto dalla DGR n. 1953/2011 al punto 4 del deliberato. Infatti la strutturazione degli I.C. prevista dal Comune di Piove di Sacco con Deliberazione n. 6 del 23/01/2012 non corrisponde nella conformazione con quella deliberata con atti n. 6 del 26/01/2012 del Comune di Pontelongo e n. 11 del 26/01/2012 del Comune di Brugine;
- Provincia di Venezia: vista la Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 322 del 06/07/2011 si prende atto della volontà di perseguire l’accorpamento degli istituti di secondo grado Istituto Professionale Industria e Artigianato “E. Mattei” di San Stino di Livenza, Istituto Professionale Industria e Artigianato “E. Mattei” di Fossalta di Piave e Istituto Tecnico per Geometri “C. Scarpa” nella “scuola secondaria di secondo grado di San Donà di Piave” e non nella “scuola secondaria di secondo grado di San Stino di Livenza”, contrariamente a quanto già precedentemente previsto e riportato nella DGR n. 91 del 27 gennaio 2011.

Per quanto riguarda invece il Comune di Pescantina si ritiene che la proposta di costituzione di due I.C. sia al momento percorribile, anche se viene registrato il parere contrario dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della Provincia di Verona, che vorrebbero la “soppressione di una direzione didattica con aggregazione in I.C.” ritenendo “la proposta in contrasto con le finalità di riduzione della spesa pubblica di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011”. La motivazione dell’accoglimento risiede sul fatto che i due I.C. sono leggermente inferiori ai mille allievi previsti per legge (infatti uno verrebbe ad avere 917 allievi mentre l’altro 901) ma con prospettive di rapido incremento e in considerazione che la materia è di competenza del Comune interessato, non rilevando inoltre problemi di “ambito” territoriale.

Con la creazione di nuovi istituti scolastici o di fusione di più istituzioni, sono stati altresì proposti, da parte di alcune Giunte Comunali, mutamenti di “intitolazione”. Su questo specifico aspetto, vista la Circolare

Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313, pare opportuno non intervenire non essendo tale operazione di stretta competenza degli Enti Locali.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di variazione al Piano regionale di Dimensionamento, contenute nell'**Allegato A** del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, sono coerenti con le disposizioni contenute nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 768/2011, con la Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. n. 98 del 6 luglio 2011 art. 19, "*Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica*"), commi 4 e 5, con la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70 e con la nota del 13 dicembre 2011 del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV.

In tema di dimensionamento e conformemente con quanto approvato con la Deliberazione n. 1466 del 13 settembre 2011 avente ad oggetto "*Iscrizioni degli alunni 2-3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia per l'anno scolastico - 2011/2012. Legge 59/97 e D.Lgs 112/98*" anche per l'A.S. 2012-2013 la Regione del Veneto intende reiterare la propria decisione che ha trovato ampio consenso nel territorio.

Appare necessario, alla luce di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 110 del 29/12/2011 riguardo alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2012-2013, ricordare a tal proposito:

- che la Corte Costituzionale, con propria Sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri promosso dalle Regioni Toscana e Piemonte, tendente ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, commi 4 e 6, del DPR 20 marzo 2009, n. 89 - *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (09G0099) (GU n. 162 del 15-7-2009)* -, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
- che il DPR n. 89/2009 al comma 6 dell'art. 2 stabiliva la possibilità per le sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situati in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, di poter accogliere "piccoli gruppi" di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui "consistenza" viene determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico.

Con il presente provvedimento si colma quindi un vuoto normativo creato dalla succitata Sentenza della Corte Costituzionale specificando che:

- è permessa, solo in via straordinaria, l'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi;
- l'ammissione è consentita solo in sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto, per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni;
- la presenza di questi bambini in età 2-3 anni non deve costituire un aggravio di spesa, in quanto accolti in sezioni comunque già costituite;
- nelle Sezioni sono iscrivibili bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- i bambini sono ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

Infine, visto l'Accordo ratificato in data 19 gennaio 2012 in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome sull'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo e conseguenti opzioni per gli istituti tecnici e professionali, si ritiene opportuno, come fra l'altro previsto dalla Circolare Ministeriale n. 233 del 26 gennaio 2012 inviata dal MIUR – Direzione generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni, avviare il processo di attivazione delle predette opzioni demandando al Dirigente regionale della Direzione Istruzione l'adozione dei relativi provvedimenti una volta

perfezionato l'iter con la firma congiunta dei Ministri interessati e pubblicate le risultanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA la L.R. n. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
- VISTA la DGR del 23 febbraio 1999, n. 494 "Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche";
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;
- VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81, "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTA la Circolare Ministeriale del MIUR del 12 novembre 1980, n. 313;
- VISTA la DGR del 7 giugno 2011, n. 768, "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2012-2013. Linee-Guida";
- VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011 art. 19, "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi 4 e 5;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70;
- VISTA la DGR del 22 novembre 2011, n. 1953;
- VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- VISTO l'art. 138 del D.L. n. 112/98;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la primaria competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;
- VISTO l'art 2, comma 6, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81, "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale";
- VISTA la Circolare Ministeriale del MIUR del 26 gennaio 2012, n. 233, relativa alle nuove articolazioni delle aree di indirizzo per gli istituti tecnici e professionali

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, il dimensionamento della rete scolastica per l'A.S. 2012-2013 descritto nell'**Allegato A** e sinteticamente riassunto nell'**Allegato B**, (premesse, **Allegato A**, **Allegato B** sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento), rispondente ai criteri fissati dalle Linee-Guida approvate con DGR n. 768/2011 e in linea con quanto previsto dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 e successive specificazioni;

2. di non accogliere o di rinviare a prossimi provvedimenti la costituzione di nuovi istituti per le motivazioni esplicitate nelle premesse alla presente deliberazione;
3. di consentire l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia dei bambini in età 2-3 anni, alle condizioni e con le modalità descritte nella premessa della presente deliberazione, per l'A.S. 2012-2013;
4. di dar mandato al Dirigente regionale della Direzione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria nonché all'adozione degli atti relativi all'Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 19 gennaio 2012 inerente le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in opzioni degli istituti tecnici e professionali;
5. di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali che avranno cura di comunicarlo ai Sindaci del loro territorio, all'USRV che si interesserà a divulgarlo presso i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, all'ANCI sezione veneta, all'Unione delle Province d'Italia sezione veneta, all'UNCEM;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia